

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Rossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero *omissis* del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014, promossa con atto di citazione

da

CLIENTE

attrice

contro

BANCA

convenuta

CONCLUSIONI: all'udienza del 5 ottobre 2017 i procuratori delle parti concludevano come segue:

PER L'ATTRICE:

Nel merito, in via principale

Contrariis reiectiss respinta ogni avversaria eccezione ed argomentazione, accertati i fatti esposti ed in particolare l'ammontare delle somme complessivamente corrisposte alla banca da parte attrice in forza del mutuo, previa declaratoria di ogni nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali *de quibus* in forza delle eccezioni e deduzioni svolte in atto di citazione e nelle memorie, sia per usurarietà che vessatorietà nonché indeterminatezza ed assenza di causa giustificativa, condannarsi la convenuta alla restituzione di ogni ulteriore somma indebitamente ed illecitamente percepita, da determinarsi in corso di causa, rispetto a quanto spettatele per il solo capitale erogato e per le sole spese che la banca saprà documentare come effettivamente sostenute; con la maggiorazione degli interessi, dal dovuto al saldo; tutto ciò previa declaratoria di ogni nullità, anche parziale del mutuo e della clausole determinative degli interessi, corrispettivi e moratori, siccome usurari ed accertamento dell'avvenuto sfioramento delle soglie dell'usura, sia per effetto delle condizioni contrattuali che mediante l'effettiva applicazione di interessi a danno della mutuataria; con conseguente trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito; e previa rideterminazione del piano di ammortamento con diversa ripartizione delle rate in capitale ed interessi, in ragione dell'effettiva durata del rapporto, attraverso rimodulazione delle quote di capitale, all'interno di ciascuna rata e quindi mediante diversa e più favorevole imputazione dell'importo delle rate versate al capitale erogato; previa inoltre rideterminazione del piano di ammortamento in considerazione della non decenza di interessi ex art 1815 secondo comma c.c., atteso il carattere di usura, originaria e sopravvenuta nonché applicata, del mutuo; previa declaratoria di frode alla legge ed ancora di vessatorietà delle clausole contrattuali in oggetto siccome determinanti squilibrio contrattuale e volte all'aggiramento delle norme in tema di usura; previa declaratoria di vessatorietà della previsione in tema di penale per estinzione anticipata del mutuo e sua riduzione a termini di legge e comunque sostituzione con le previsioni di legge con le quali essa contrasta; previa declaratoria della minor decenza di interessi da ricalcolarsi secondo i criteri di cui all'art 117 TUB, attesa la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi;

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Elena Rossi, n. 156 del 24 gennaio 2018.

previa infine declaratoria di nullità per assenza di causa e di non decenza degli interessi e dei costi versati non inerenti il periodo di effettiva durata del mutuo. Subordinatamente, pronunciarsi le condanne restitutorie anche in forza della pronuncia di risoluzione del contratto di mutuo per grave inadempimento di controparte.

In ogni caso, spese ed onorari rifusi.

Nel merito, in via subordinata

Accertati i fatti esposti, pronunciarsi la condanna restitutoria della convenuta per ogni somma indebitamente ed illecitamente percepita, da determinarsi in corso di causa, nonché degli interessi ritenuti dovuti e relativi al periodo di durata effettiva del mutuo, detratta o ridotta la penale per anticipato rimborso, e comunque condannarsi alla restituzione di ogni somma percepita in assenza di valida giustificazione di legge o contrattuale, previa, in ogni caso, ogni necessaria declaratoria di nullità ed inefficacia; con la maggiorazione degli interessi dal dovuto al saldo. Subordinatamente, pronunciarsi le condanne restitutorie anche in forza della pronuncia di risoluzione del contratto di mutuo per grave inadempimento di controparte.

In ogni caso, spese ed onorari rifusi.

In via istruttoria ammettersi consulenza tecnica d'ufficio come da Memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. n. 2 previa rimessione della causa in fase istruttoria.

PER LA CONVENUTA:

In via preliminare di merito Accertato il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice, respingersi le domande attoree che dovranno comunque essere rigettate perché prescritte. Nel merito, respingersi comunque tutte le domande attoree perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in atti.

In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi.

Si dichiara fin d'ora, e per quanto necessiti, di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni dovessero venir formulate da parte attrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CLIENTE ha agito in giudizio affermando di avere stipulato con la BANCA il contratto di mutuo ipotecario, di data 19 luglio 2000, Rep. n. *omissis*, estinto l'11 giugno 2009, dove erano stati convenuti tassi di interesse usurari e ha chiesto, previa declaratoria di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole relative ai tassi di interesse pattuiti dalle parti nel predetto contratto, la condanna della banca alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti.

L'ATTRICE, inoltre, ha lamentato la previsione di clausole vessatorie contenute nel contratto di mutuo e l'eccessività della penale di estinzione anticipata.

Si è costituita in giudizio la BANCA convenuta contestando le domande formulate dall'attrice, ritenendole destituite di qualsivoglia fondamento, e chiedendone il rigetto.

Ritiene il Giudice che le domande formulate dalla CLIENTE siano infondate e debbano essere rigettate.

Nel predetto contratto di mutuo, all'art.3, era previsto un tasso annuo nominale del 5,99% e un tasso moratorio stabilito nella misura di tre punti in più rispetto al tasso del contratto, quindi il tasso moratorio era previsto nella misura dell'8,99%.

Risulta evidente che i predetti tassi, singolarmente considerati, erano notevolmente inferiori al tasso soglia stabilito nel periodo di riferimento (9,453%).

Anche volendo seguire l'assunto di parte ATTRICE circa il fatto che l'ISC era superiore a quello indicato nel contratto, si rileva che comunque il tasso indicato dalla CLIENTE nel 7,779% è comunque inferiore al tasso soglia previsto nel periodo di riferimento.

Non è condivisibile, poi, la modalità di calcolo utilizzata da parte ATTRICE, la quale deduce l'usurarietà del contratto limitandosi a confrontare il tasso moratorio con il tasso soglia usura.

Non è, infatti, corretto dedurre l'usurarietà del tasso moratorio limitandosi a confrontarlo con il tasso soglia determinato per gli interessi corrispettivi.

La verifica dell'usura non può essere circoscritta al tasso di mora; quest'ultimo non può essere enucleato e trattato separatamente. Non ha senso confrontare la mora con il tasso soglia in quanto il tasso di mora costituisce un tasso semplice, riferito alla rata e/o al capitale scaduto, mentre quello che, al momento pattizio, semmai, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato.

La previsione di un tasso di mora debordante la soglia non implica necessariamente una pattuizione usuraria se il costo complessivo del credito non deborda la soglia.

Va, peraltro, evidenziato che anche ove si volesse ritenere che gli interessi moratori siano superiori al tasso soglia questo Giudice ritiene di aderire alla tesi per cui l'eventuale nullità ex art. 1815, comma 2 c.c., in ragione della pacificamente riconosciuta autonomia funzionale tra le diverse tipologie di interessi, **riguarderebbe unicamente la clausola in questione e non travolgerebbe l'onerosità del contratto, rendendo l'operazione di finanziamento gratuita.**

Nel caso di specie **il problema non sussiste in quanto parte attrice non ha né allegato, né provato l'applicazione di interessi moratori.**

Inoltre, secondo l'attrice, e il suo consulente, l'usura è conseguente alla sommatoria del tasso con la commissione di estinzione anticipata.

Tale tesi non può essere condivisa: in particolare, in relazione alla pattuizione con cui è stata prevista la possibilità per il mutuatario di recedere anticipatamente dal contratto, si osserva che **la commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso- soglia corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento.**

Tale voce di costo costituisce **una multa penitenziale ex art. 1373 c.c.**, ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso, e non costituisce un interesse che il cliente paga o un costo collegato all'erogazione del credito.

La multa penitenziale non rappresenta una penale in quanto l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto.

Peraltro, a fronte della contestazione formulata dalla banca, secondo la quale nessuna somma è stata corrisposta dall'attrice per l'estinzione anticipata del mutuo, CLIENTE non ha adempiuto al suo onere

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Elena Rossi, n. 156 del 24 gennaio 2018.

probatorio dando prova di avere corrisposto tale indennità e soprattutto in quale misura. Si precisa che la quietanza prodotta quale documento n. 13, non dà atto di nessun pagamento ma soltanto che il rapporto è stato estinto.

Infondata è, infine, la tesi sostenuta dall'attore in relazione alla vessatorietà delle clausole contrattuali.

In primo luogo ritiene il Giudice che le clausole inserite in un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come "predisposte" dal medesimo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 c.c., e, quindi, ancorché vessatorie, non abbisognano di specifica approvazione (Cass. n.4188/98, n.18917/04, n.15237/2017).

Inoltre, in relazione alla disciplina sulle clausole vessatorie ispirata dalla disciplina comunitaria, originariamente introdotta negli artt. 1469-bis e seguenti del codice civile, e ora trasfusa negli artt. 33 ss. del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), si rileva che vanno qualificate vessatorie le clausole che, nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, determinano, malgrado la buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

L'art. 34, comma 2, cod. cons., analogamente all'abrogato art.1469-ter c.c., chiarisce che la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Parimenti non è possibile qualificare come vessatoria una clausola riguardante la variazione del tasso di interesse, salvo che non risulti formulata in modo chiaro e comprensibile.

Nel caso di specie tali elementi sono chiaramente individuati ed esposti nel contratto.

Peraltro nel contratto notarile di mutuo CLIENTE ha dichiarato di "conoscere bene per averne ricevuto in precedenza copia, il Capitolato (Capitolato di Patti e Condizioni Generali" allegato B al contratto) e di accettarne tutti i patti e condizioni approvando specificatamente, in particolare, anche per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le clausole di cui agli articoli 2. (solidarietà ed indivisibilità degli obblighi), 4. (obblighi relativi alla Parte mutuataria), 6. (adempimenti relativi ai beni oggetto della garanzia), 7. (diminuzione della garanzia), 9. (rimborso anticipato del finanziamento), 10. (risoluzione del contratto) e 12. (imputazione dei pagamenti)". Ad abundantiam, in relazione alla clausola di estinzione anticipata, si osserva che l'art.1469-quinquies disponeva l'inefficacia delle sole clausole considerate vessatorie e non del contratto (l'attuale art.36 cod. cons. ne stabilisce la nullità con validità del contratto per il resto), con la conseguenza che anche a volere ritenere vessatoria tale previsione contrattuale la sua inefficacia non rileva nella fattispecie non essendo stato provato dall'attrice di avere corrisposto alcunché alla banca.

Incomprensibile è la domanda formulata dall'attrice relativa alla risoluzione del contratto stante la sua estinzione avvenuta nell'anno 2009.

Alla luce delle considerazioni suesposte, non vi può essere spazio per alcun accertamento di natura istruttoria, dovendosi ritenere l'azione proposta da CLIENTE infondata per l'erroneità delle stesse premesse fattuali e giuridiche sulle quali si basa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Elena Rossi, n. 156 del 24 gennaio 2018.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
rigetta le domande formulate dalla CLIENTE;
condanna la CLIENTE al pagamento in favore della BANCA delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Treviso, 23 gennaio 2018

Il Giudice
Elena Rossi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS